



Premessa

Arci Servizio Civile Reggio Emilia APS si costituisce quale articolazione territoriale di Arci Servizio Civile Nazionale, operante come Coordinamento dal settembre 1986, costituita in Associazione con atto notarile il 9 febbraio 1996, con sede legale in Roma, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del 4 aprile 2007. Come tale, costituisce parte integrante della Rete associativa nazionale Arci Servizio Civile, condividendone i principi statutari e i regolamenti interni, riconoscendo alla sovraordinata struttura nazionale i poteri ivi dettati.

Art. 1 – L'Associazione Arci Servizio Civile Reggio Emilia APS, acronimo ASC Reggio Emilia APS (di seguito denominata ASC nel presente Statuto) è un'associazione di promozione sociale, aderente alla rete associativa nazionale Arci Servizio Civile Nazionale, ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore CTS (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.). L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

Art.2 - L'Associazione ASC Reggio Emilia opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell'obiezione di coscienza al servizio militare, e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica, per la promozione delle esperienze di servizio civile in Italia e all'estero, per un servizio civile che persegua le indicazioni del "Manifesto Servizio Civile 2000 e 2007" e quelle di concorso alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della Legge 106/2016.

ASC Reggio Emilia in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini, ove sono segni distintivi la realizzazione di attività concrete, la dimensione territoriale, la qualità degli obiettivi e delle modalità della loro attuazione.

ASC Reggio Emilia ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per la promozione di culture, esperienze, servizi formativi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile sia verso gli operatori del servizio civile e gli enti accreditati.

ASC Reggio Emilia opera la promozione della programmazione pluriennale e della progettualità degli interventi di servizio civile.

ASC Reggio Emilia opera affinché il servizio civile sia un'esperienza forte e significativa per i giovani sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego in servizio civile sia di verifica e controllo sui risultati dell'esperienza stessa.

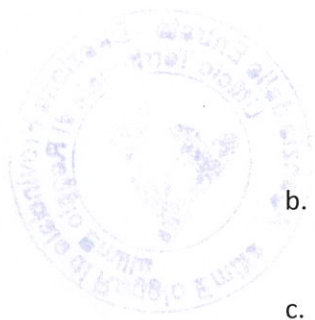
Art. 3

ASC Reggio Emilia persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, come di seguito articolate.

ASC Reggio Emilia quale associazione di promozione sociale, concentra il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti nei settori di intervento del Servizio Civile, come identificati dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ss.mm.ii. sviluppando il proprio operato negli ambiti di seguito abbinati (settori/attività di interesse generale):

1) assistenza;

- a. (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- b. (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c. (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - d. (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5 del CTS;
 - e. (x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 2) protezione civile;
- a. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 3) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- a. (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 4) patrimonio storico, artistico e culturale;
- a. (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b. (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 5) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- a. (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS;
 - c. (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d. (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e. (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 6) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- a. (s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 7) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
- a. (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - b. (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- c. (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d. (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Quale articolazione territoriale della rete associativa nazionale ASC Nazionale, ASC Reggio Emilia con mutualità e cooperazione, per lo scopo sociale della piena attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, operano altresì nell'attività di interesse generale novellata all'art.5 del CTS:

(m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

In caso di aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, potrà procedere all'adeguamento del presente articolo.

Art.4 L'Associazione ASC Reggio Emilia per l'attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, riconosce ASC Nazionale quale unico e suo esclusivo soggetto titolare dell'accreditamento all'Albo unico del Servizio Civile Universale ai sensi della Legge 106/2016 e dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni.

A tale scopo l'Associazione, le organizzazioni sue socie e gli enti legati da Contratto di Impegno e Responsabilità accreditate, tramite ASC Nazionale, all'Albo Unico nazionale, si atterranno alle norme del Regolamento Interno del Sistema Associativo all'uso stabilito dall'Assemblea Nazionale.

Art. 5 ASC Reggio Emilia è articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale, e, nell'ambito del Regolamento Interno del Sistema Associativo all'uso stabilito dall'Assemblea Nazionale, opera con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento ed ha autonomia gestionale ed economica. In tale veste ASC Reggio Emilia e i suoi associati costituiscono la rete nazionale di ASC APS ai sensi dell'art. 41 del CTS.

Art. 6 – ASC Reggio Emilia potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per l'attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo statuto. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 7 – ASC Reggio Emilia, quale articolazione territoriale di ASC nazionale, aderisce alla "Federazione ARCI", contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del suo programma, nelle forme e modalità dettate dai regolamenti interni di ASC nazionale.

Art. 8 - Il sistema associativo di ASC Reggio Emilia, che ha, a suo fondamento, l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi costitutivi dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- Territoriali
- Regionali
- Nazionale.

Art. 9 - Sono soci di ASC Reggio Emilia le Associazioni e le Organizzazioni che hanno stipulato l'Atto Costitutivo di ASC Reggio Emilia del 23.05.2000 e tutti quelli che, intendendo aderire, si riconoscono nel presente statuto. La domanda di adesione deve essere indirizzata ad ASC Reggio Emilia e deve contenere: le indicazioni relative alle generalità del richiedente; l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni; l'impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono soci di ASC Reggio Emilia solo le organizzazioni -quali soggetti collettivi- direttamente titolari dei codici fiscali indicati nella domanda di adesione, e non i loro, eventuali, soci individuali.

Art. 10 – ASC Reggio Emilia garantisce a tutti i soci la partecipazione alla vita democratica di ASC Reggio Emilia tramite il loro diretto coinvolgimento nelle assemblee di ambito territoriale previste dall'art.24, comma 5 del CTS. Il regolamento interno di ASC Reggio Emilia norma le forme e le regole di partecipazione richiamate dagli artt.24 e 25 del CTS nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art.11 - Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' compito dell'Assemblea esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 90 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, dopo aver anche verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Qualora necessario, sull'esito del ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione utile.

Art. 12 - I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in congresso per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Il socio é tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali di ASC Reggio Emilia, a cui ha fatto richiesta di adesione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non é in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Hanno diritto di voto in congresso i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di convocazione dell'Assemblea congressuale.

Art. 13 - La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento delle quote sociali;
- dimissioni, presentate per iscritto all'Assemblea o al Presidente;
- espulsione o radiazione.

Art. 14- L'Assemblea ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

- adesione ad altro ente accreditato con lo Stato o con le Regioni e Province Autonome per la gestione del servizio civile nazionale universale;
- richiesta allo Stato di stipula di autonomo accreditamento per la gestione del servizio civile universale;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni; sul quale, se necessario, decide in via definitiva la prima Assemblea utile.

Art. 15 - Gli organi sociali di direzione di ASC Reggio Emilia sono:

- il Congresso;
- l'Assemblea;
- l'Esecutivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono di norma gratuite.

Art. 16 – Il Congresso di ASC Reggio Emilia è costituito dai rappresentanti, che, tramite percorsi di partecipazione e delega democratica, i soci designano. Questi, tramite i loro rappresentanti, esprimono gli indirizzi politici generali dell'Associazione.

Il Congresso è convocato dal Presidente, in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, con comunicazioni avviate entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa e utilizzando tutti i mezzi idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. L'Assemblea stabilisce le norme di convocazione, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante per organizzazione socia, in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale/settoriale.

Il Congresso si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:

- definire gli obiettivi politici ed organizzativi generali;
- eleggere l'Assemblea, garantendo la rappresentanza di ogni organizzazione socia e definendo i criteri e le modalità di cooptazione delle organizzazioni associate durante il mandato congressuale;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, nei casi previsti dal CTS;
- eleggere il Collegio dei Garanti o delegare le funzioni al livello Regionale, qualora costituito;
- discutere ed approvare le variazioni statutarie.

Degli atti e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Congresso può essere convocato per circostanze eccezionali prima della scadenza del mandato:

- per deliberazione dell'Assemblea;
- per richiesta dei tre quarti dei soci.
- per richiesta motivata del Presidente di ASC nazionale, su delibera dell'Assemblea nazionale.
- In tale caso essa dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

Il Congresso è da ritenersi valido qualora siano presenti più del 50% dei delegati. Le deliberazioni sono da considerarsi valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni relative all'Art. 25.

Art. 17 – L'Assemblea è l'organo di direzione dell'Associazione ASC Reggio Emilia durante il mandato sociale.

Essa è composta da almeno un rappresentante per ogni organizzazione socia.

I compiti dell'Assemblea sono:

- attuare le direttive del Congresso;

- delineare, definire ed approvare il programma di ASC Reggio Emilia;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali bilanci;
- discutere e approvare, nei termini previsti dal CTS, il bilancio sociale dell'associazione;
- eleggere il Presidente;
- eleggere l'Esecutivo;
- deliberare sull'accettazione di domande di nuovi soci;
- deliberare in merito alla cessazione dello stato di socio;
- accogliere le comunicazioni della cessazione di socio;
- deliberare in merito alle partecipazioni dell'associazione in enti terzi;
- deliberare in materia di regolamenti interni;
- definire le quote sociali e gli importi dei contributi e delle partecipazioni economiche per le risorse costituenti il "Fondo";
- convocare il Congresso stabilendone l'ordine del giorno, i materiali preparatori e le norme di convocazione.

L'Assemblea è da ritenersi valida qualora sia presente più del 50% dei suoi componenti, fatte salve le situazioni di prima e seconda convocazione indicate dal Regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. Le deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in materia di approvazione del rendiconto economico e finanziario e degli eventuali bilanci, che dovranno essere prese con maggioranza qualificata del 51% dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

L'Assemblea dovrà dotarsi di un proprio regolamento entro 90 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle riunioni degli organi sociali dell'associazione e le regole di partecipazione e gestione democratica delle stesse.

Art. 18 - Il Presidente ha il compito di garantire l'attuazione del mandato del Congresso; convoca e definisce l'ordine dei lavori dell'Assemblea; a lui competono i poteri di rappresentanza e di ordinaria amministrazione e la firma sociale dell'Associazione. Rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli può delegare parte delle sue facoltà ad altri consiglieri, con firma anche separata, per svolgere quanto utile alla buona gestione dell'Associazione, predisponendo ove necessario procure e deleghe.

Art.19 – L'Esecutivo, organo di amministrazione ai sensi dell'Art. 26 del CTS fra un'Assemblea e l'altra, a cui competono i poteri di straordinaria amministrazione, convocato e coordinato dal Presidente, è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 4 componenti.

L'Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea, di definire la proposta di rendiconto annuale e di piano economico-programmatico preventivo e di istruire i materiali necessari ai lavori dell'Assemblea stessa.

Si riunisce di norma con cadenza bimestrale.

Su proposta del Presidente affida al suo interno, qualora ritenuti funzionali all'operatività dell'associazione, gli incarichi di: Direttore, Responsabile Area Amministrativa, eventuali responsabilità di programma.

Art. 20 Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente, qualora richiesto dal CTS, in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

In ASC Reggio Emilia, qualora previsto, ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;

- presentare all'Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.

Art. 21 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, ASC Reggio Emilia nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Il Collegio dei Garanti é composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere.

Può proporre l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi del presente statuto.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 23 - Le cariche di consigliere, sindaco revisore e garante sono incompatibili fra di loro.

Art. 24 - Il patrimonio sociale di ASC Reggio Emilia è indivisibile ed è costituito:

- dalla quote sociali;
- dal "Fondo" ASC, costituito dai contributi annualmente stabiliti dalla Assemblea;
- da contributi pubblici o privati, erogazioni, lasciti e donazioni accettate dalla Assemblea, che ne verificherà la congruenza con gli obiettivi dell'Associazione;
- da ogni altro provento derivante da attività ed iniziative dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 25 - L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea entro i primi 4 mesi dell'anno successivo. Deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio e il patrimonio dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla decisione dell'Assemblea.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 26 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un congresso valido alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati. Ove non sia possibile tale maggioranza, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'art. 9 del CTS, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell'Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.

Art. 27 - Ferma restando la facoltà dell'Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 3, all'Assemblea è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS e alla normativa di servizio civile.

In attesa delle disposizioni di legge relative alle reti associative nazionali, l'Assemblea Nazionale stabilisce i contenuti degli statuti regionali e locali che recepiscono norme dello statuto nazionale, nonché deroghe e procedure richiamate nel CTS in materia di reti associative.

Art. 28- Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.



Maurizio Riva